

omissis

Svolgimento del processo

Con atto di citazione , notificato il 17 Aprile 2007, il Comune di Viterbo conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale, la Regione Lazio per sentir dichiarare ,in forza di pregressi accordi, trasferita, ad esso Comune , da parte della convenuta Regione Lazio, il 50 % della proprietà indivisa dello stabilimento termale, già di proprietà dell'INPS, denominato "...” ubicato in Viterbo,...

in subordine, qualora non si fosse ritenuto perfezionato il predetto trasferimento, emettere sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che producesse il trasferimento in favore dello stesso Comune di Viterbo ed in danno della Regione Lazio della quota parte di proprietà, pari al 50% delle predette "...”, con ogni conseguenza come per legge;

ciò, s'intende, dopo aver dato atto dell'intervenuto accordo intercorso tra le parti in ordine alla cessione del 50% del compendio immobiliare di che trattasi e delle disposizioni di legge che prevedevano il trasferimento ai Comuni della proprietà dei predetti beni; in ultima ipotesi, sanzionare il comportamento inadempiente tenuto dalla Regione Lazio con riferimento agli accordi di cessione precedentemente intercorsi con il Comune di Viterbo;

con comparsa di risposta, depositata alla stessa udienza di prima comparizione del 19 luglio 2007, si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Lazio, contestando, sotto un doppio profilo, la domanda attrice: pregiudizialmente, eccependo il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in favore dell'A.G.A.;

nel merito ,era anche contestata la fondatezza della domanda, in quanto, a giudizio della convenuta, non si era prodotto alcun trasferimento di proprietà del compendio immobiliare oggetto di causa, né vi era alcuna disposizione contrattuale e/o di legge che legittimasse il Comune a poter richiedere ed ottenere il trasferimento coattivo della proprietà del bene controverso ex art. 2932 c.c.;

radicati il contraddittorio, le parti si scambiavano le memorie previste dall'art. 183, c. 6[^], c.p.c., ribadendo le proprie iniziali posizioni ed illustrando esaustivamente le stesse;

le parti, quindi, al di fuori del giudizio, instauravano e coltivavano un'intensa trattativa al fine di definire bonariamente la questione controversa della proprietà dello Stabilimento Termale;

di poi, all'udienza del giorno 15 dicembre 2011, i rappresentanti delle parti, all'uopo appositamente delegati, e i rispettivi difensori dichiaravano di aver raggiunto l'accordo in ordine al trasferimento ,da INPS a Comune di Viterbo, a titolo gratuito, del

la quota pari al 50% della proprietà indivisa dello Stabilimento Termale ex I.N.P.S., sito in Viterbo, contraddistinto nel Catasto del medesimo Comune al Foglio ubicato in Viterbo,10 ...

il tutto confinante con strada ..., ulteriore proprietà del Comune di Viterbo e restante proprietà I.N.P.S. (art. 3);

l'accordo , secondo il documento depositato,previa sottoscrizione,nell'indicata udienza del 15.12.2011 , riguarda anche il concorde intento delle parti circa il rilancio dello stabilimento in questione, ma tale aspetto,non avendo mai costituito oggetto di contrasto in giudizio, non interessa in questa sede;

la causa è stata trattenuta in decisione, all'udienza del'11.1.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti, nel corso del giudizio, hanno raggiunto un complessivo accordo, anche in relazione a quello che era il *petitum* iniziale .

Con atto di transazione, sottoscritto in occasione dell'udienza del 15.12.2011 ,la Regione Lazio ha trasferito a titolo gratuito al Comune di Viterbo, che ha accettato, la quota pari al 50% della proprietà indivisa dello Stabilimento Termale ex I.N.P.S., sito in Viterbo, contraddistinto nel Catasto del medesimo Comune ...;

le parti hanno assunto reciproco impegno a comparire avanti ad un notaio di comune fiducia al fine di costituire una società a responsabilità limitata, provvisoriamente denominata "Società per la realizzazione del progetto di rilancio delle Terme ex I.N.P.S. di Viterbo" (art.4);

le stesse parti hanno convenuto, infine, che, con la sottoscrizione dell'accordo transattivo di cui si è detto, ogni questione controversa oggetto di giudizio doveva considerarsi risolta con compensazione di spese di giudizio (art.7).

Si deve prendere e dare atto che, sempre all'udienza del 15.12.2011,il Comune di Viterbo ha depositato tutta la documentazione urbanistica riguardante lo stabilimento termale, necessaria per la conclusione della vicenda e per il perfezionamento del trasferimento del 50% della proprietà indivisa delle ".." (o ex I.N.P.S.) al medesimo ente locale.

E' di rilievo,per quanto in questa sede interessa, una dichiarazione dei paciscenti (art. 7 dell'atto di transazione giudiziale) ."*Tale verbale avrà effetto costitutivo del trasferimento del 50 % della proprietà dello stabilimento termale ex INPS dalla Regione Lazio al Comune di Viterbo ,e,come tale, sarà fatto oggetto di successivo rogito notarile ricognitivo delle rispettive volontà già espresse ,ove necessario,e,successivamente,trascritto innanzi ai competenti Uffici a cura e spese del Comune ,previa cancellazione di ogni formalità pregiudizievole in precedenza iscritta dallo stesso Comune "*

Premesso che "*tale verbale "* è,nel contesto ,il verbale d'udienza del 15.12.2011 ,l'importanza della relativa pattuizione è evidente sotto un duplice profilo:

da un lato, nessuno potrebbe negare che la volontà delle parti può regolare pienamente ed autonomamente limiti e portata degli effetti delle volizioni contrattuali tra le stesse intercorse ;

dall'altro, però, il Tribunale nulla può o deve aggiungere alla libera determinazione delle parti.

Invero, l'atto sottoscritto dalle parti, nel corso dell'udienza del 15.12.2011, si intitola "atto di transazione giudiziale".

Si tratta di lemma sinteticamente efficace, ma che comporta, nel caso di specie, la necessità di precisazioni.

La conciliazione giudiziale (artt.185, 92-3° comma-c.p.c.;88 disp.att.c.p.c.), è un istituto di natura processuale che presuppone l'esistenza di una lite pendente e che ha lo scopo di definire il giudizio.

La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art.1965 c.c); appartiene, senza dubbio, al campo del diritto sostanziale.

Nel caso le parti pongano fine, con essa, ad una lite già insorta, la sostanza del contratto può (non deve) essere trasfusa nel contenuto degli atti del giudizio, secondo quanto dispongono le norme processuali, appena richiamate.

Nel caso di specie, le parti, che pure hanno sottoscritto, in corso di udienza, il contratto (transazione), non hanno opinato per il rispetto delle formalità della conciliazione giudiziale.

Il che non vuol dire che non ci sia stata transazione o che la lite non sia stata conciliata.

Rileva solo ai fini di chiarire che quanto chiedono le parti, proprio a seguito ed in conseguenza dell'intervenuta transazione, non può essere concesso.

Infatti, con la transazione in atti, le parti hanno già operato quanto avevano intenzione di costituire, regolare o modificare nei rapporti tra essi correnti.

Iure civili, il trasferimento del 50% dello stabilimento termale ex INPS, è già avvenuto, indipendentemente ed prescindere dalle formalità per la trascrizione, registrazione, autentiche di firme etc etc.

Iure civili, non può, il Tribunale, pronunciare una sentenza (ex art. 2932 c.c.), con la quale si operi un trasferimento già avvenuto e, relativamente al quale le parti concordano.

Invero, nonostante una prassi piuttosto (purtroppo) diffusa, soprattutto, ad esempio, in materia di usucapione, non si deve dimenticare che l'autorità giudiziaria svolge funzione giurisdizionale e non meramente notarile.

Id est: proposta domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, ove sopravvenga in corso di causa l'adesione del convenuto a detta domanda, con contestuale precisazione congiunta delle conclusioni nel senso del suo accoglimento, il giudice adito non può accogliere la domanda ma deve dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere (Tribunale di Rimini, sentenza 16 giugno 1996).

Diverso discorso sarebbe stato a farsi, nel caso di verbale di conciliazione ex artt.185, 92-3° comma-c.p.c.;88 disp.att.c.p.c.

Del resto, le parti stesse, nell'art.7 del contratto di transazione, hanno previsto la necessità di un successivo rogito notarile ricognitivo.

In sostanza, si deve escludere, nel modo più assoluto, che le parti, solo per leggerezza o disattenzione, non abbiano optato per realizzare quanto dispone l'art. 185 c.p.c.

Sul piano processuale, trova pieno accoglimento quanto le parti chiedono, in ordine alla cessata materia del contendere.

La pronuncia di *cessazione della materia del contendere* costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (costante orientamento della S.C.).

Si tratta di dare atto, sul versante processuale, dell'essere venuta meno la ragion d'essere della lite.

Il che conferma, ove necessario, l'appartenenza della transazione al campo del diritto sostanziale, mentre si deve ritenere iscritta, nel campo del diritto processuale, la conciliazione.

Scolpisce il concetto, con esemplare linearità, il disposto dell'art. 2113 c.c.

Più esplicita che mai, la S.C.:

La conciliazione giudiziale prevista dall'art. 185 c.p.c. (nella quale possono essere contenuti una transazione, una rinuncia, un riconoscimento oppure un qualsiasi altro negozio, consacrato in un processo verbale, avente carattere documentale dal quale deve risultare l'incontro di volontà delle parti) pur richiedendo sempre una convenzione non è assimilabile ad un negozio di diritto privato puro e semplice, caratterizzandosi strutturalmente per il necessario intervento del giudice e funzionalmente, da un lato, per l'effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, con l'ordinanza di cancellazione dal ruolo e l'estinzione sui generis del processo, e, dall'altro, per gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, il quale resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria. (Cass. civ., sez. lav., 9 novembre 1995, n. 11677).

P.Q.M.

IL Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, in persona del GOT dr. Vincenzo FARRO, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:

dichiara la cessata materia del contendere;

spese compensate .

Così deciso in Viterbo, addì 17.4.2012

IL GOT
dr. Vincenzo FARRO